



II Commissione Permanente del Senato

Esame dei DDL 957 e 2454

Roma 08 / 08 / 2011

PROPOSTE

del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale (*)

----- I MINORI, NUOVI PROVVEDIMENTI -----

Punto 1°: FREQUENTAZIONE E CURA DEI FIGLI MINORI

Trascorso l'eventuale periodo di tempo necessario allo svezzamento, il minore starà, quanto più possibile, per il 50% del tempo con la madre e per il restante 50% con il padre. Entrambi i genitori si assumeranno, pertanto, l'obbligo di provvedere a tutte le esigenze del minore: materiali, morali, educative ed affettive. Chi, tra i due genitori, smettesse di prestare cura e accudimento senza una giusta causa (ad esempio: un grave incidente, una malattia invalidante, una sciagura familiare, etc.) oppure non contribuisse – pur potendolo fare – alle necessità quotidiane della prole, sarà privato della patria potestà.

Punto 2°: LEGALE DEL MINORE

Il minore dovrà avere un legale “dedicato” durante la separazione / il divorzio dei genitori. Il minore, dai 6 anni in poi, potrà essere ascoltato dai giudici.

Punto 3°: DNA

All'atto della nascita verrà effettuato, di regola, il test del DNA.

Punto 4°: SPOSTAMENTI DEI GENITORI

Dato che il diritto del minore è superiore (anche quando i diritti dei due genitori entrano in conflitto), il diritto alla libertà personale di ciascun genitore dovrà sottostare al diritto del minore a conservare il proprio contesto abituale ed affettivo. Qualora un genitore intendesse trasferirsi altrove (città, provincia, regione o stato), è libero di farlo ma, salvo diversi accordi tra le parti, gli è fatto divieto di trasferire la prole, privando i figli della rete di relazioni (familiari e sociali) e del contesto abituale in cui essi vivono.

Punto 5°: COLLOCAMENTO COME EMERGENZA E/O DETERRENTE

Il genitore che rimane disoccupato o che, per gravi motivi (salute, etc.), non può più garantire cura ed accudimento al minore/ai minori, potrà ottenere che questo/i venga/no collocato/i temporaneamente in modo “prevalente” presso l’altro genitore. Così, in caso di ostruzionismo nei confronti dell’altro, il genitore che si rifiuta di far vedere il figlio all’altro genitore subirà l’inversione del collocamento “prevalentemente” per un tempo “risarcitorio” proporzionale alla gravità delle azioni commesse. Trascorso questo periodo, la frequentazione riprenderà ad essere normale e paritetica (50%). Il collocamento prevalente, in questo caso, viene utilizzato come “deterrente”.

Punto 6°: PASSAPORTO E DOCUMENTI DEL MINORE

I due ex coniugi potranno intraprendere viaggi all'estero per lavoro o per svago, indipendentemente l'uno dall'altro, anche col minore, fatto salvo il nulla osta – in tempi brevi – dell'autorità preposta. Ogni documento del minore dovrà essere fornito in forma di duplicato all'altro genitore (carta di identità, tessera sanitaria, pagella, etc.). Su ogni documento del minore dovrà essere indicata la doppia residenza. La procedura di rilascio dei documenti dovrà essere uguale in tutta Italia (e non più diversa da comune a comune).

Punto 7°: FONDO SPESE STRAORDINARIE PER IL MINORE

Per le spese straordinarie sarà creato un conto corrente bancario intestato al minore nel quale, ogni mese, i due genitori saranno obbligati a versare un *quantum* (vedi Punto 1°). Ciascuno dei due genitori sarà autorizzato a prelevare del denaro (o a farselo rimborsare) da tale c.c. solo dietro dimostrazione inoppugnabile di ricevute, fatture, prescrizioni mediche, e comunque resta obbligatorio l'accordo preventivo per tutte le spese eccedenti i 50 euro.

Punto 8°: ELENCO SPESE STRAORDINARIE PER IL MINORE

Dato per scontato che il mantenimento per le spese ordinarie dovrà essere sempre diretto e suddiviso per capitoli di spesa (salvo espressa richiesta da parte di entrambi), le varie tipologie di spese straordinarie / ordinarie dovranno essere stilate in un pubblico elenco consultabile (anche online) da tutti i cittadini, e sarà aggiornato ogni anno.

Punto 9°: DOPPIA RESIDENZA DEL MINORE

E' necessaria: sia per avere una maggiore equità fiscale / reddituale tra i due genitori (sulla residenza si basa l'accesso ad ogni forma di agevolazione e/o sovvenzione pubblica), sia per ricevere notifiche ufficiali inerenti il minore (comunicazioni scolastiche, mediche, etc.).

Inoltre, la veridicità di ogni residenza dovrà essere accertata dalle autorità competenti a mezzo di svariati controlli “casuali” distribuiti nel tempo. Pertanto, se un genitore mentisse sul suo reale indirizzo di residenza, rischierebbe la collocazione “prevalente” immediata del minore / dei minori presso l'altro genitore (vedi Punto 5°).

Punto 10°: MINORI E AFFIDO A TERZI

Il minore che vive in un contesto familiare difficile ha diritto di vivere all’interno della propria famiglia e a ricevere assistenza domiciliare da parte dei servizi sociali competenti per territorio. Qualora gravissime motivazioni (con esclusione di quelle puramente economiche) comportino il suo allontanamento in forza di un provvedimento del tribunale, egli potrà essere ospitato in una comunità per minori o presso una famiglia affidataria solo per un tempo limitato a 3 mesi. Durante questo periodo i genitori avranno diritto ad un sostegno, anche economico, che li porti ad un reinserimento dei figli il più rapido possibile. Qualora si verificassero irregolarità e scostamenti da tale linea di indirizzo, commesse dalle comunità o dagli operatori sociali, l’“avvocato” del minore potrà intraprendere azioni legali atte a “riportare” il minore presso i suoi familiari e a sanzionare adeguatamente i responsabili.

----- IL PATRIMONIO DEGLI EX CONIUGI -----

Punto 11°: ASSEGNO A TERMINE

L'ex coniuge (qualora compreso/a nella fascia 18-49 anni), malato/a, disoccupato/a o temporaneamente in grave difficoltà, avrà diritto ad essere aiutato/a dall'altro/a ex coniuge per un periodo di tempo limitato di massimo 36 mesi e così distribuito:

1°-12° mese = 100% assegno alimentare

13°-24° mese = 50% assegno alimentare

25°-36 mese = 25% assegno alimentare

dal 37° mese = 0%

Questo aiuto sarà usufruibile una sola volta. Esauriti i 3 anni (*una tantum* onde non incorrere in stati di bisogno astutamente ripetuti nel tempo) la controparte sarà libera di disporre delle sue risorse. Inoltre, l'ex coniuge "forte" che fornisce tale sussistenza dovrà poter recuperare l'importo integralmente dalle tasse, ovvero detraendo dall'imponibile il 100% di quanto pagato.

Punto 12°: TRATTAMENTO PARTICOLARE PER GLI EX CONIUGI ANZIANI O PER LE PERSONE DEPRESSE

Previsto solo per gli / le ex coniugi più anziani/e o malati/e o che, dopo aver svolto esclusivamente lavoro di cura della casa per almeno 30 anni, in seguito ad una separazione o ad un divorzio (senza averne attribuzione di colpa) rischiano di essere tagliati/e fuori dal mercato del lavoro. L'ex coniuge anziano/a che riceve gli alimenti sarà tenuto/a ad effettuare lavori socialmente utili (es: fare compagnia ad altri anziani malati e/o disabili; cucinare e/o confezionare vestiti per i detenuti; aiutare a pulire parchi urbani e/o monumenti; dare ripetizioni scolastiche; fare il/la babysitter; etc.). Per le persone improvvisamente colpite da depressione possono essere previsti, ad esempio, dei turni nei ricoveri per animali abbandonati affinché, tramite la "pet therapy", possano ricevere giovamento alla loro salute.

Punto 13°: NESSUN DIRITTO AI MATRIMONI "LAMPO"

Non dovranno essere più prese nemmeno in considerazione domande di alimenti per il coniuge il cui legame coniugale è durato meno di 5 anni. Se, infatti, è lecito commettere errori non è altrettanto lecito che a pagarli sia però uno solo. Chi abbandona l'altro prima che siano trascorsi almeno 5 anni non ha diritto a chiedere alcun sostegno economico, qualunque sia il suo sesso. Come "fine" del matrimonio, in base all'attuale normativa, sarà ritenuto valido il giorno della prima comparizione delle parti (non il divorzio).

Punto 14°: ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

All'atto della separazione / del divorzio diventerà condizione indispensabile accertarsi della reale consistenza patrimoniale dell'uno o dell'altra, basandosi solo su dati certi. Non sarà più ammissibile alcun margine di discrezionalità nell'"intuire" maggiori introiti senza averne le prove oggettive, a meno che non si decida di far intervenire l'autorità finanziaria su entrambi.

Punto 15°: LA CASA CONIUGALE E GLI OGGETTI

La casa coniugale, all'atto della separazione, tornerà al legittimo proprietario. In caso di comproprietà, un coniuge potrà rilevare la sua metà dall'altro coniuge; in caso di disaccordo, la casa sarà venduta e il ricavato diviso equamente o secondo le rispettive quote di proprietà; fino a quel momento i coniugi potranno alternarsi nell'abitazione per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione (max. 36 mesi). Lo stesso principio sarà valido in caso di difficoltà momentanea di uno dei due. Eventuali danni alle cose o alle proprietà dell'altro coniuge saranno ritenute oggetto di risarcimento. Ciò che è stato acquistato prima della convivenza o del

matrimonio tornerà al legittimo proprietario; ciò che è stato acquistato in corso di coniugio sarà venduto e l'incasso ripartito secondo il valore investito (o rilevato da uno dei due mediante versamento del 50% del valore all'altro); ciò che è stato comprato esclusivamente da uno dei due durante la convivenza o il matrimonio resterà di proprietà dello stesso.

Punto 16°: ABOLIZIONE DEL CONCETTO DI STATUS

L'ex coniuge non avrà più diritto a mantenere lo stesso “tenore di vita” del matrimonio, stante la gravissima illogicità del concetto.

Punto 17°: NUOVI COMPAGNI / NUOVE COMPAGNE

La frequentazione con nuovi/e compagni/e, nuovi fratelli e/o sorelle e relative famiglie, qualora positivo per la crescita equilibrata e serena del minore, non deve essere ostacolata in alcun modo. Il patrimonio e i redditi dei/delle nuovi/e compagni/e non potranno essere oggetto di alcun tipo di rivendicazione e/o ricorso da parte degli/delle ex coniugi, né tantomeno lo potrà essere un eventuale miglioramento economico del tenore vita raggiunto dopo la separazione / il divorzio.

Punto 18°: ASSEGNI FAMILIARI (A.N.F.)

I bambini figli di separati / di divorziati dovranno avere la doppia residenza. E l'INPS e gli uffici comunali (anagrafe, etc.) dovranno adeguarsi di conseguenza.

Punto 19°: PER UNA TASSAZIONE PIU' EQUA – I.S.E.E.

Il calcolo dell'I.S.E.E. deve essere reso paritario tra i due ex coniugi, cosa che oggi non avviene (è completamente sbilanciato e, soprattutto, non rispecchia la realtà).

Punto 20°: REVERSIBILITA' DELLA PENSIONE

In caso di morte, ogni coniuge o ex coniuge avrà diritto ad una quota della pensione proporzionale alla durata effettiva del matrimonio. Stante la normativa attuale verrà ritenuta come “fine” il giorno della prima comparizione delle parti (non il divorzio).

----- **ALTRO** -----

Punto 21°: LITI TEMERARIE

Le cause di affidamento / le istanze di modifica temerarie e prive di qualunque fondamento saranno oggetto di adeguate sanzioni. In caso di calunnia e/o diffamazione il giudice sarà obbligato a trasmettere gli atti alla Procura competente.

Punto 22°: REGISTRAZIONI E FILMATI COME PROVE

In tribunale – sia in quello ordinario che in quello minorile - dovranno essere accettate come prove i filmati e/o le registrazioni, ambientali e non, di conversazioni e/o telefonate atte a provare l'atteggiamento persecutorio e/o alienante di uno dei due genitori a danno dell'altro/a oppure dei figli.

Punto 23°: FALSE ACCUSE

A chi commette il reato di calunnia, specie se ex coniuge o ex convivente, dovrà essere applicato sempre il massimo della pena, come già previsto dal Codice Penale, senza distinzione di sesso.

Punto 24°: POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO MINORI PRESSO LE QUESTURE

Compiti di questo ufficio: offrire concreto supporto sul territorio ed intervenire con celerità e coordinamento (compiti che oggi i corpi di P.G. non sono in grado di svolgere, per impreparazione, scarsità di risorse, mancata previsione di competenze).

Punto 25°: MEDIAZIONE FAMILIARE OBBLIGATORIA

La mediazione familiare obbligatoria dovrà prevenire e comporre le liti prima che le parti compaiano davanti al giudice per separarsi / divorziare.

Punto 26°: INFORMATIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Dato che è stata realizzata l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, non è chiaro perchè, ad esempio, se una persona denuncia in un presidio di polizia / stazione dei carabinieri diverso/a da quella del suo quartiere, per questioni inerenti uno stesso problema (ad esempio: ex moglie che ha rapito i figli e se ne va in giro per l'Italia), ciascun documento debba prendere un iter giudiziario diverso. I tribunali / i presidi di polizia / le stazioni dei carabinieri dovranno poter accedere, in tempo reale, ad un unico archivio condiviso.

Punto 27°: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I giudici che si rifiuteranno di applicare il vero affido condiviso (con le eccezioni qui sopra elencate) si renderanno responsabili civilmente dei loro errori e potranno subire una sanzione consistente nella decurtazione del loro stipendio, nel mancato avanzamento di anzianità e, nei casi di negligenza, colpa grave e dolo, la rimozione dalla Magistratura.

Punto 28°: RESPONSABILITA' CIVILE DEI GIUDICI

Non solo per dolo o colpa grave, ma anche per errore.

Punto 29°: ANNULLAMENTO PIU' RAPIDO DEL MATRIMONIO CIVILE

Stanti le medesime condizioni del Diritto Canonico (falsità riguardanti la persona: passato, condizioni di salute e/o mentali, dolo, inganno, ricatto e coercizione, etc.) le pratiche per ottenere l'annullamento del matrimonio - se solo civile - dovranno essere rese più rapide.

Punto 30°: SEPARAZIONE DEI BENI

La separazione dei beni sia la regola e non più una scelta "facoltativa" come avviene adesso, salvo scelta contraria espressa.

CONCLUSIONE GENERALE:

Eliminare da ogni foglio, da ogni circolare, da ogni testo di legge questa frase: "previo accordo con la madre / con il padre" poiché entrambi i genitori separati / divorziati dovranno avere pari potestà nell'ambito del lecito.

Le regole dovranno essere chiare e non più interpretabili. Si deve dare per scontato che due persone che si sono lasciate, nel 90% dei casi, non vanno d'accordo! Ci potranno altresì essere solo indicazioni precise, quindi sanzioni e provvedimenti conseguenti in caso di inosservanza.

Anche agli assassini è data una seconda chance di vita, una volta scontata la pena in carcere... perché agli ex coniugi no?

Adriana Tisselli, Antonella Flati, Sara Paolini
fondatrici e rappresentanti del **Movimento Femminile per la Parità Genitoriale**